



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 16/05/2024

Adunanza ORDINARIA – Seconda convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO "D. CECCHINI". DETERMINAZIONI

L'anno **duemilaventiquattro** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **21:35** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Assente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Assente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **8** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato.

Prende la parola il Sindaco per precisare che le cifre inserite nella convenzione sono le stesse già previste negli anni passati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che nel territorio dell'Ente insiste un campo di calcio di proprietà comunale in loc. Santissimo, denominato "Daniele Cecchini";
- Che il Comune di Porto Azzurro riserva il massimo interesse allo sviluppo ed al potenziamento delle attività sportive ed in genere a quelle iniziative che diffondono ed incoraggiano nei cittadini e nei giovani in particolare, l'esercizio di attività motorie e riconosce il valore delle attività sportive come mezzo di aggregazione sociale, di sviluppo e formazione della personalità giovanile e di tutela della salute, nonché come fattore in grado di incrementare la presenza turistica sul territorio comunale;

PRESO ATTO che in data 31 maggio 2024 la Convenzione Rep. n. 16/2022 arriverà alla sua naturale scadenza;

CONSIDERATO che l'impianto sportivo adibito al gioco del calcio "Daniele Cecchini", sia per la non rilevanza economica delle sue attività che per le sue caratteristiche logistiche di dimensione e ubicazione, si è dimostrato un impianto improduttivo di utili per mancanza di introiti sufficienti a coprire i costi di gestione e che pertanto può definirsi un servizio senza rilevanza economica, che necessita, dell'assistenza dell'ente pubblico per la realizzazione del suo fine sociale;

RILEVATO che le gestioni della struttura sportiva affidate in concessione alle associazioni calcistiche hanno dimostrato la non redditività dell'impianto sportivi, dovuta in parte al difficile momento storico di crisi economica, ed in parte alla tipologia e logistica dello stesso che produce elevate spese da sostenere per la sua realizzazione, non sostenibili con l'esiguità delle entrate derivanti esclusivamente dalle quote applicate agli allievi delle squadre di calcio, non consentendo di fatto né la produzione di utile né tanto meno la sostenibilità di una gestione autonoma che garantisca almeno la copertura delle spese;

CONSIDERATO CHE:

- non sono mutate le condizioni di accesso al mercato di tali servizi, tenuto in debita considerazione il potenziale bacino di utenza che il Comune di Porto Azzurro può richiamare per lo svolgimento delle attività sportive oggetto di affidamento;
- la gestione degli impianti sportivi può essere effettuata all'Amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento e che comunque, l'affidatario sarà comunque onerato ad eseguire diverse tipologie di lavori di manutenzione sui beni oggetto di affidamento, che diversamente spetterebbero all'Amministrazione;
- alla luce delle intervenute disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 occorre distinguere tra impianti con rilevanza ed impianti privi di rilevanza economica;
- a tal proposito, gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente, con rilevanza economica, concessione, senza rilevanza economica, appalto di servizi, poiché l'oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo;
- la Regione Toscana ha definito i criteri dei percorsi per l'affidamento di gestione con Legge n. 21 del 27 febbraio 2015, "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" differenziando le procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;

VISTI:

- il combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e 5, e dell'art. 13 comma, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione comunale, con particolare riferimento ai settori dei servizi alla persona e dalla comunità, ed i comuni possono svolgere tali funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali;
- lo Statuto Comunale in base al quale il Comune favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo sportivo nelle sue forme organizzative libere;

VISTA la Deliberazione ANAC del 14 dicembre 2016, che distingue gli impianti sportivi in base alla loro rilevanza economica definendo gli impianti sportivi con rilevanza economica quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'Ente;

VALUTATO come l'aumento dei costi cui è stata soggetta la nazione ha interessato anche le Società che gestiscono gli impianti sportivi, che sono tenute a sostenere costi non indifferenti relative alle varie utenze;

CONSIDERATO che la sopra indicata fattispecie rappresenta una temporanea ma significativa alterazione delle condizioni economiche connesse alla gestione degli impianti affidati;

DATO ATTO che l'attuale configurazione dell'impianto sportivo comunale adibito al gioco del Calcio "Daniele Cecchini" rientra nella fattispecie in parola e cioè quella di "impianti sportivi privi di rilevanza economica";

CONSIDERATO altresì, che tutta la struttura sportiva necessita di importanti lavori di ristrutturazione per i quali è già prevista l'esecuzione degli stessi da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici e che solo alcune zone dell'impianto potranno essere utilizzate per l'attività calcistica;

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione di quanto premesso, e per le finalità di rilevanza sociale ed aggregativa del servizio in parola, oltrechè, per garantire una puntuale e corretta fruizione dell'impianto sportivo, provvedere all'affidamento in uso della struttura sportiva all'unica Società Sportiva Calcistica, senza scopo di lucro, presente sul territorio;

CONSIDERATO che la U.S. Porto Azzurro, priva di scopo di lucro, ha dato la propria disponibilità ad espletare il servizio di manutenzione, pulizia e vigilanza del Campo Sportivo comunale "D. Cecchini" sito in Loc. Santissimo in Porto Azzurro;

RITENUTO che la U.S. Porto Azzurro, sia un candidato che risponde pienamente, per competenza e professionalità, alle aspettative per la gestione del campo sportivo in oggetto, anche in considerazione della buona esperienza nella gestione del medesimo campo sportivo, effettuata negli anni;

RITENUTO di dover approvare per la durata di anni 3 (tre) a partire dal 01.06.2024 fino al 31.05.2027, il nuovo schema della Convenzione disciplinante l'affidamento della gestione del succitato bene di proprietà comunale;

VALUTATO opportuno fissare:

- in Euro 14.400,00 annuali oltre I.V.A., il corrispettivo di gestione a favore del gestore dell'impianto sportivo;

- in Euro 4.320,00 annuali oltre I.V.A. se dovuta, il canone dovuto dalla Società all'Amministrazione per l'uso dell'impianto in oggetto;

VISTO lo schema di convenzione disciplinanti i rapporti fra le parti, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO, con riferimento alle disposizioni di cui all'art.49, primo comma d.lgs n. 267/2000, i pareri di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Tecnica LLPP/tutela ambientale/Demanio, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 1 astenuto (Cinganelli), legalmente espressi;

DELIBERA

DI AFFIDARE alla U.S. Porto Azzurro, la gestione del campo sportivo di proprietà comunale "Daniele Cecchini", per il periodo anni 3 (tre) a partire dal 01.06.2024 fino al 31.05.2027;

DI APPROVARE lo schema di Convenzione disciplinante il rapporto tra il Comune e la U.S. Porto Azzurro riguardante l'affidamento del Campo sportivo "Daniele Cecchini", sito in Loc. Santissimo, di proprietà comunale, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

DI PREVEDERE un canone per l'utilizzo dell'impianto in oggetto a parte di U.S. Porto Azzurro pari a €4.320,00 oltre I.V.A. se dovuta;

DI STABILIRE in € 14.400,00 oltre I.V.A. il corrispettivo da parte dell'Amministrazione comunale a favore della Società U.S. Porto Azzurro per le prestazioni di manutenzione, pulizia, custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo adibito al gioco del calcio "Daniele Cecchini";

DI DARE mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione formale degli stessi, nonché ad assumere tutti gli atti consequenziali al presente atto;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 9, voti favorevoli n. 8 e n. 1 astenuto (Cinganelli), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI